

# **COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA**

*(Provincia di OLBIA - TEMPIO )*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con atto deliberativo del Consiglio comunale n° 20 del 02/05/2013

Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Trasmesso alla direzione Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze in data

\_\_\_\_\_

## SOMMARIO

Articolo 1:

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2:

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 3:

INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI

Articolo 4:

ASSIMILAZIONI

Articolo 5:

AGEVOLAZIONI

Articolo 6:

VERSAMENTI

Articolo 7:

ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Articolo 8:

RISCOSSIONE

Articolo 9:

DILAZIONI

Articolo 10:

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Teresa Gallura dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Santa Teresa Gallura, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

## **Articolo 3**

### **INDIVIDUZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI IN COMUNE COMMERCIO**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale alle zone omogenee individuate in conformità del vigente strumento urbanistico comunale ( PUC ).

La Giunta Comunale è competente a determinare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di stime operate dall'Ufficio Tecnico Comunale ( Settore Edilizia Privata e Urbanistica ), i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria.

#### **Articolo 4**

#### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Articolo 5**

#### **AGEVOLAZIONI**

1. Le unità immobiliari, avente caratteristica abitativa di categoria "A", fatta eccezione per le categorie A1,A8,A9,A10, concesse, dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Santa Teresa Gallura, in uso gratuito a parenti in linea retta di prima grado che le hanno destinate ad abitazione principale così come definita dal D.Lgs. 504/92, sono assoggettate all'aliquota agevolata stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Il beneficio viene concesso esclusivamente dietro presentazione della dichiarazione IMU prodotta dal richiedente nei termini e nei modi previsti dalla normativa in vigore.

3. Le dichiarazioni ICI presentate per le finalità di cui al comma 1) ai sensi della precedente normativa e per le quali le condizioni soggettive ed oggettive non sono mutate si considerano valide anche ai fini IMU.

## **VERSAMENTI**

### **Articolo 6**

1. Il versamento IMU unitariamente eseguito, per errore, lo si assume come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso.
2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 .

### **Articolo 7**

## **ACCERTAMENTI E RIMBORSI**

1. Non si effettuano accertamenti quando l'importo comprensivo di sanzioni e interessi non è superiore Euro 16,00.
2. Non si effettuano, inoltre, i rimborsi, quando l'importo comprensivo di interessi non è superiore Euro 16,00.
3. Si applicano agli avvisi di accertamento e rimborso gli interessi al tasso legale vigenti nell'anno d'imposta.

### **Articolo 8**

## **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Articolo 9**

## **DILAZIONI**

1. Per i debiti derivanti da operazioni di accertamento per omessi/parziali versamenti e/o omesse dichiarazioni di cespiti, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

ammontare del debito superiore a euro 516,46;

durata massima 12 mesi;

applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per il saggio legale;

decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a euro 41,32.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti superiore a euro 26.000,00 la dilazione o rateazione è concessa previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

## **Articolo 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento , composto di 10 articoli, entra in vigore il 01 gennaio 2013.